



Autorità Nazionale Anticorruzione

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NELL'INTERESSE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE NEI CASI IN CUI LA RAPPRESENTANZA, IL PATROCINIO E L'ASSISTENZA IN GIUDIZIO, ATTRIBUITI IN VIA ESCLUSIVA ED ORGANICA ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AI SENSI DELL'ART.1 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933, N.1611, NON POSSANO ESSERE ASSUNTI DALL'AVVOCATURA DELLO STATO NELLE IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale nell'interesse dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito anche "A.N.AC.") nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, attribuiti in via esclusiva ed organica all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art.1 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, non possano essere assunti dall'Avvocatura dello Stato nelle ipotesi di conflitto di interesse con altre amministrazioni.

Art. 2 - Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- b) comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio *curriculum vitae*, di durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni, in una o più delle seguenti materie: contratti pubblici, trasparenza, prevenzione della corruzione, incompatibilità, inconfiribilità e conflitti di interesse;
- c) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;
- e) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- f) assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio dell'Autorità e i soggetti a diretta collaborazione degli stessi, il Segretario generale e i dipendenti dell'Autorità.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello allegato, firmate digitalmente ed inviate alla pec: protocollo@pec.anticorruzione.it.

2. La domanda deve contenere:

- a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- b) *curriculum vitae* con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 5;
- c) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento degli elenchi

1. L'Autorità procede a formare l'elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
2. L'Autorità, una volta predisposto e approvato l'elenco secondo il proprio ordinamento, provvederà alla pubblicazione dell'elenco nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco. Decorso il termine di 3 anni dalla data di indicazione del presente avviso, l'Autorità procede all'aggiornamento dell'elenco mediante la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
4. L'Autorità può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'Autorità;
 - b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Autorità, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
2. L'Autorità si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e considerando altresì:
 - a) il livello di complessità della controversia;
 - b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal *curriculum vitae*;
 - c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
 - d) proficua collaborazione con l'Autorità in relazione alla medesima questione;
 - e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
 - f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.
3. La scelta dell'incaricato avviene previa consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.
4. Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Autorità nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.
5. Ciascun professionista consultato fornisce all'Autorità un dettagliato preventivo di spesa entro n. 15 (quindici) giorni dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, l'Autorità procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. L'Autorità, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
6. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare



Autorità Nazionale Anticorruzione

complessità o novità del *thema decidendum*, l'Autorità si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

8. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con l'Ufficio Contenzioso Giurisdizionale dell'A.N.AC. cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

Art. 6 – Collaborazione tra Autorità amministrative indipendenti

1. Nel caso di contenziosi relativi a materie differenti da contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza, incompatibilità, inconfiribilità e conflitti di interesse ovvero nel caso in cui nell'elenco non vi sia disponibilità di professionisti ovvero nel caso in cui gli iscritti all'elenco non siano ritenuti idonei in relazione alle esigenze dell'Autorità, l'A.N.AC. si riserva la facoltà di attingere dagli elenchi di avvocati eventualmente istituiti da altre Autorità amministrative indipendenti, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. In egual modo, l'Autorità riconosce alle altre Autorità amministrative indipendenti la facoltà di attingere dal proprio elenco.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., l'A.N.AC. opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dall'A.N.AC. in qualità di titolare del trattamento (sede Via Marco Minghetti, 10, 00187 Roma; protocollo@pec.anticorruzione.it) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Autorità, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Art. 8 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente avviso, il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è il Dott. Antonello Colandrea, Dirigente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

2. Eventuali informazioni possono essere chieste via pec, entro il 31.5.2019, esplicitando in oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI", all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.
3. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
4. I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, in forma anonima, nel sito istituzionale dell'Autorità.

Il Dirigente dell'Ufficio Gare e logistica
Dott. Antonello Colandrea

VISTO
Il Segretario Generale